

**Oggetto: Distribuzione di dividendi alle società semplici.**

---

## **ABSTRACT**

L'art. 32-*quater* del Decreto Legge n. 124/2019, in vigore dal 25/12/2019, prevede che per i dividendi distribuiti alle società semplici si applica l'approccio "*look through*", ossia l'imputazione per trasparenza del provento direttamente ai soci.

Questo intervento normativo corregge il regime di integrale imponibilità dei dividendi per le società semplici che si era venuto a creare a seguito dell'abrogazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 47 del TUIR (ad opera dell'art. 1 co. 999 ss. della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), equiparando il trattamento impositivo dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quelli percepiti su partecipazioni non qualificate.

---

### **1. Premessa**

#### **La modifica alla tassazione dei proventi delle partecipazioni "qualificate" per effetto della Legge di Bilancio 2018.**

Con l'art. 1 co. 999 – 1004 della Legge di bilancio 2018 è stato riformato dal 1° gennaio 2018 in modo significativo il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, uniformando il trattamento dei dividendi "qualificati" a quello degli analoghi proventi derivanti da partecipazioni non qualificate, prevedendone quindi la tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

La suddetta equiparazione si applica per i redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Fino al 31/12/2017, solo i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche scontavano la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero importo percepito, ai sensi dell'art. 27 co. 1 del D.P.R. n. 600/1973.

I dividendi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non imprenditori e quelli derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da società semplici concorrevano alla formazione del reddito:

- nel limite del 40%, per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31/12/2007;

- nel limite del 49,72%, per gli utili formati dopo l'esercizio in corso al 31/12/2007 e sino all'esercizio in corso al 31/12/2016;
- nel limite del 58,14%, per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31/12/2017.

L'art. 1 co. 1005 – 1006 della Legge di bilancio 2018 aveva inoltre previsto un'apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31/12/2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31/12/2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito (40%, 49,72% e 58,14%), ai sensi del D.M. 26/05/2017.

## **2. Dividendi percepiti dalle società semplici – le novità introdotte dal Decreto Legge n. 124 del 2019**

La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, descritta sinteticamente in premessa, ha comportato che gli utili percepiti dalle società semplici derivanti sia da partecipazioni qualificate sia da non qualificate fossero integralmente concorrenti al reddito imponibile.

In questo modo, per una persona fisica che non esercita attività di impresa si verifica un diverso livello di tassazione degli utili a seconda che la partecipazione sia detenuta direttamente – in tal caso trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 26%- oppure indirettamente, tramite una società semplice – in tal caso i dividendi concorrevano integralmente alla formazione del reddito imponibile<sup>1</sup>.

Per effetto dell'art. 32-*quater* del D.L. n. 124/2019 a partire dal 25/12/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

In particolare il comma 2 dell'art. 32-*quater* citato precisa che i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47 co. 7 del TUIR (recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione), dalle società e dagli enti residenti di cui all'art. 73 co. 1 lett. a), b) e c) del TUIR:

---

<sup>1</sup> In dottrina, è stato osservato che l'imposizione integrale dei dividendi percepiti dalle società semplici costituisce una vera e propria anomalia rispetto all'ordinario principio della parziale esclusione da imposizione dei medesimi. Attraverso tale regime, infatti, si verifica l'integrale doppia imposizione economica del medesimo reddito.

- per la quota imputabile ai soci soggetti IRES, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- per la quota imputabile ai soci imprese individuali o società di persone commerciali, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile ai soci persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Riassumendo, per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 e derivanti da utili formati dal 2018, le società semplici applicano i seguenti regimi impositivi:

- integrale concorrenza al reddito, se percepiti nel periodo 01/01/2018 – 24/12/2019;
- approccio *look through* e tassazione secondo il regime del socio della società semplice, se percepiti a partire dal 25/12/2019.

### **3. Il sostituto di imposta**

La ritenuta a titolo d'imposta deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

Inoltre, sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, in luogo della ritenuta, trova applicazione l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

Per quanto riguarda il momento in cui si applica la ritenuta o l'imposta sostitutiva, poiché per effetto del nuovo regime, la società semplice è considerata come un mero schermo, i dividendi percepiti sono imponibili per i soci al momento della loro percezione da parte della società e secondo la quota di partecipazione che i medesimi soci possiedono nella società semplice<sup>2</sup>.

A tal fine, la società semplice, secondo il tenore letterale della norma, dovrebbe effettuare la comunicazione dei dati dei soci ad ogni distribuzione di utili.

---

<sup>2</sup> I redditi percepiti dalla società semplice, diversi dai dividendi, sono imputati per trasparenza ai soci che rivestono tale qualifica al termine del periodo di imposta.

Il reddito delle società semplici è pertanto distinto in due "masse" separate: i dividendi percepiti nel periodo di imposta e la somma degli altri redditi.

Per motivi pratici, si ipotizza che la società semplice possa fornire i dati soltanto alla prima distribuzione, con l'impegno di comunicare all'emittente eventuali variazioni.

In caso di partecipazioni della società semplice intestate a società fiduciaria italiana, in assenza di ulteriori chiarimenti, si ipotizza che le informazioni necessarie possano essere acquisite dalla società fiduciaria stessa, che provvederà a trasmetterle all'emittente.

#### **4. Aspetti non chiariti dal Decreto Legge n. 124 del 2019**

L'art. 32-quater disciplina gli utili distribuiti alle società semplici da parte dei soggetti di cui all'art. 73 co. 1 lett. a), b) e c) del TUIR, ossia da parte dei soggetti IRES residenti (società di capitali, enti commerciali e enti non commerciali residenti), mentre non affronta i seguenti casi:

- a) Dividendi distribuiti da soggetti non residenti nel Territorio dello Stato italiano;
- b) Dividendi percepiti da soci non residenti nel Territorio dello Stato italiano;
- c) Dividendi percepiti da soci enti non commerciali.

Nel prosieguo si analizzano i tre casi elencati.

##### **4.a) Dividendi di fonte estera.**

Non è espresso alcun richiamo circa il trattamento fiscale degli utili di fonte estera (erogati dai soggetti di cui alla lett. d) del co. 1 dell'art. 73 del TUIR).

In assenza di una disposizione per gli utili di fonte estera, dovrebbe restare fermo il combinato disposto degli artt. 44 e 47 del TUIR, che determina l'imponibilità ed il concorso integrale dei dividendi alla formazione del reddito complessivo della società semplice.

E' possibile ipotizzare che per la quota di dividendi di fonte estera riferibile a soci persone fisiche sia applicabile l'art. 18 del TUIR, secondo cui i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti, nei cui confronti in Italia si applica un prelievo alla fonte a titolo definitivo, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sui redditi nella stessa misura. Seguendo questa impostazione, quindi, la società semplice dovrebbe liquidare l'imposta sostitutiva del 26% all'interno del quadro RM del modello Redditi. In proposito si attendono conferme ufficiali da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

**4.b) Soci non residenti della società semplice.**

In presenza di soci non residenti della società semplice, è necessario che l'Amministrazione Finanziaria chiarisca se si applichi il primo periodo della disposizione secondo cui *“i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”*.

In caso di risposta affermativa, dovrebbe essere operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull'intero dividendo, a condizione che la partecipazione da cui il dividendo deriva non sia relativa alla stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente ai sensi dell'art. 27 co. 3 del D.P.R. n. 600/1973.

Il soggetto non residente dovrebbe anche beneficiare delle Convenzioni contro la doppia imposizione, che generalmente prevedono aliquote che vanno dal 5% al 15%.

Inoltre, dovrebbe operare anche l'art. 27 co. 3-ter del D.P.R. n. 600/1973, che prevede l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo<sup>3</sup>.

**4.c) Soci della società semplice con natura di Enti non Commerciali.**

In assenza di espressa disciplina normativa in caso di dividendi percepiti da enti commerciali soci di una società semplice (ad esempio il trust oppure la fondazione), occorre fare riferimento alla norma contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, secondo cui i dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare e scontano l'IRES con aliquota del 24%.

Qualora si applichi il primo periodo della disposizione in commento, che prevede l'imputazione per trasparenza e l'applicazione del *“corrispondente regime fiscale”*, i dividendi concorrerebbero al reddito dell'ente non commerciale *pro quota* nel momento in cui i medesimi risultano incassati dalla società semplice.

---

<sup>3</sup> Questo regime andrebbe coordinato con l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi prevista dalla disciplina *“madre-figlia”* di cui all'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973.

## **D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP**

Diversamente, i dividendi, per la quota imputabile agli enti non commerciali, concorrerebbero al reddito complessivo della società semplice e sarebbero imponibili per i soci che rivestono tale qualifica al termine del periodo di imposta.

\* \* \*

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 18 marzo 2020

*D&B TAX Accounting S.r.l. STP*

\* \* \*

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Emanuele Tommasi – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Floriano Mascolo – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista